

STATUTO
METAL FREE ODV
Ente Terzo Settore (ETS) – Organizzazione di volontariato (ODV)

Art. 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMUNICAZIONE E DOMICILIO SOCI

1.1 È costituito l'Ente di Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato denominato "METAL FREE ODV", ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione la locuzione "Organizzazione di Volontariato" e l'acronimo ODV, oltre che quello di ETS, solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Pianella (PE) in via Trieste, 107.

1.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Pianella, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

1.5 Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

1.6 L'Associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

1.7 La denominazione "METAL FREE" (SENZA METALLO) ed il logo METAL FREE (raffigurato in calce infondo al presente statuto e ideato da Colantoni Francesco), sono di esclusiva titolarità dell'ASSOCIAZIONE e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente secondo l'apposito specifico regolamento interno.

Art. 2: DEFINIZIONI, SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 Definizioni:

a. L'associazione "Metal free" è strettamente legata alla pratica del METAL DETECTING (AMBIENTALE) ossia ricerca di oggetti di natura metallica tramite l'ausilio del metal detector (denominato anche cercametalli), nel rispetto delle norme vigenti.

La pratica del Metal Detecting può considerarsi sia un'attività con fini socioculturali ed ecologico-ambientali, sia come attività ludico-sportiva;

b. per Detectorista s'intende colui che pratica il metal detecting;

c. per Metal Detecting inteso in METAL FREE è la pratica del Metal Detecting Ambientale, attuata con particolare cura, attenzione (secondo precise norme di comportamento) e nel rispetto dell'ambiente e di quegli oggetti che scoperti fortuitamente ricadano, per caratteristiche e a norma del D. Lgs. n° 42 del 2004 (art.10), tra quelli identificabili quali Beni Culturali (per i quali è previsto attuare quanto all'art. 90 del citato D. Lgs.), e successive modificazioni.

2.2 L'Associazione, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di volontariato senza

scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117.

2.3 L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni e può stipulare convenzioni, adesioni o affiliazioni.

2.4 Attraverso il proprio impegno, l'Associazione si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

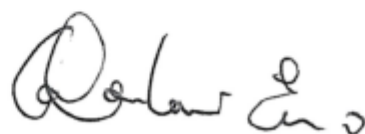
2.5 L'associazione METAL FREE ODV nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere un utilizzo corretto dello strumento di ricerca, "METEL DETECTOR" in ambito hobbistico e come (obiettivo primario) ed in particolar modo per quanto riguarda il lato (ambientalistico della pratica), ossia:

- Migliorare e rispettare i luoghi di ricerca cercando di raccogliere i rifiuti metallici che si trovano laddove possibile per dimensioni e peso e smaltirli correttamente come (tappi a corona, strappi di lattina, chiodi, viti involucri in alluminio, batterie alcaline, piombi da pesca, vecchie cartucce e bossoli di cacciatori, rottami di vario genere ecc. e quindi ripristinare correttamente la piccola buca qualora venga effettuata non lasciando traccia del proprio passaggio ma migliorando l'ambiente), ed offrendo quindi un servizio di bonifica su base volontaria portando vantaggi e trasformando la ricerca in una risorsa preziosa per l'ambiente e per la comunità.

- Organizzare e partecipare a meeting e raduni nazionali di categoria collaborando con altre associazioni del settore per creare quindi gare e raduni nel caso sponsorizzati da venditori di attrezzature specifiche per la ricerca, offrendo quindi un servizio di volontariato basato sulla bonifica dai rifiuti metallici di piccole dimensioni nei luoghi pubblici e privati come campi, spiagge, campeggi, parchi ecc.

2.6 L'Associazione ripudia chi usa il nome dell'associazione come scusa per fare ricerche vietate che violano tutte le leggi italiane in materia di (beni culturali archeologici e ambientali) già citati in questo statuto poiché le bonifiche durante le sessioni di ricerca non sono una scusa per accedere in aree vietate ed aggirare i divieti ma un dovere etico, Vedi punto 4.1.

2.7 In considerazione dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



2.8 Pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad Associazioni o Enti Culturali e/o sportivi di promozione sociale e con finalità assistenziali tramite affiliazioni (riconosciuti dal CONI e non) per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività.

Nella più ampia affermazione dei valori associativi e di volontariato perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita.

2.9 L'Associazione METEAL FREE ODV:

- a) è incentrata sul promuovere una pratica corretta e sostenibile dello strumento di ricerca "metal detector" come strumento a difesa dell'ambiente;
- b) ha come obiettivo l'associare persone, entità provinciali, regionali e nazionali (club, gruppi, associazioni), che praticano il Metal Detecting difendendo i buoni principi alla base dello stesso;
- c) svolge attività di volontariato e promozione sociale atta alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;
- d) riunisce privati cittadini, associazioni e club di Metal Detecting con il fine di consolidare il valore sociale e rappresentare i praticanti all'attività del Metal Detecting;
- e) diffonde l'attività del Metal Detecting quale attività ludico-sportiva, socioculturale, ma soprattutto ecologica-ambientale, organizzando e partecipando a gare e raduni di Metal Detecting tra soci, tesserati e Associazioni/Club nazionali e internazionali e non;
- f) promuove e realizza attività di pulizia da piccoli oggetti metallici tramite l'utilizzo del metal detector;
- g) collabora con altre associazioni per il recupero di oggetti smarriti di natura metallica come gioielli, chiavi, smartphone e quant'altro di caro smarrito accidentalmente;
- h) promuove ed attua incontri, eventi ed anche iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti ambientali/ecologici correlati e/o correlabili al Metal Detecting, incoraggia inoltre attività (sia teoriche che pratiche) sia di gruppo che svolte individualmente;
- i) agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel Mondo, e può aderire a tutte quelle Organizzazioni ed attività nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e simili finalità;
- j) può avvalersi dei benefici fiscali previsti dal T.U.I.R. e da quanto previsto nell'ordinamento normativo italiano;
- k) stipula convenzioni con Enti o Associazioni che perseguano finalità sportive, ricreative, culturali, e per regolamentare attività di comune interesse;
- l) può stipulare accordi e protocolli d'intesa, collaborazione e/o supporto con altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni Istituzionali e non;
- m) stipula convenzioni con terzi a favore dell'associazione e dei propri Soci, attua inoltre in via esclusivamente strumentale e mai prevalente tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria, ritenute utili e necessarie per il conseguimento degli scopi, ambientali, ricreativi e assistenziali;
- n) coopera e offre il proprio supporto alle Istituzioni (Ministero dell'ambiente della Cultura, Forze dell'ordine, Comando Generale per la TPC, Protezione Civile, Croce Rossa ed altre non espressamente citate), implementando soluzioni alle problematiche afferenti alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, Ed intervenendo in supporto a qualsiasi evento o attività, ove sia opportuno e auspicabile l'impiego del metal detector o l'expertise (professionalità) dei detectoristi;



2.10 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.11 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.12 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2.13 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci (modifica dell'art. 36, comma 1 del Cts).

2.14 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3: PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 e s.m.i.
- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo.

3.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3 L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.4 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

3.5 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.



3.6 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Federazione abbia entrate non superiori a Duecentoventimila Euro (220.000,00 €);
- b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

3.7 Il Bilancio sociale può essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e pubblicato sul proprio sito Internet.

3.8 Se l'associazione ha entrate annue superiori a Centomila Euro (100.000,00 €), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

3.9 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3.10 Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4: SOCI

4.1 Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4.3 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



4.4 I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione animate da spirito di iniziativa e passioni comuni, ne hanno curato la nascita e ne auspicano la continuità sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o presentano eminenti titoli di prestigio personale nel campo morale, culturale, e dell'attività del metal detecting. Essi vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

4.5 Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.6 Sono sostenitori coloro che, senza divenire soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o una-tantum. I sostenitori hanno diritto di ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

4.7 nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 La qualifica di socio si ottiene attraverso la richiesta di tesseramento all'associazione ed è subordinata al regolare versamento della quota sociale annuale, nonché delle contribuzioni straordinarie; essa è intrasmissibile e inalienabile.

5.2 Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

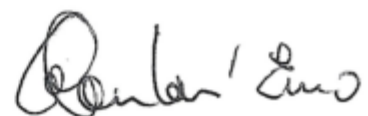
5.3. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano, entro trenta giorni al massimo, le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è prontamente efficace e determina l'immediata acquisizione da parte dell'istante della qualifica di socio. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera (fisica o elettronica), quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; in tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.4 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5.5 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

5.6 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.7 I soci dovranno venire a conoscenza dei termini, delle definizioni e delle disposizioni contenute nei seguenti documenti e delle loro successive modificazioni:



- Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni Culturali e del paesaggio;
- Legge n° 78 del 7 marzo 2001 "Tutela del patrimonio storico della 1^ Guerra Mondiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 30 marzo 2001;
- Normative relative alle apparecchiature per la rilevazione dei metalli;
- Art. 839 del C.C. "il sottosuolo e lo spazio sovrastante il suolo";
- Artt. dal 927 al 932 del C.C. "oggetti smarriti e tesori";
- Art. 614 del C.P. "Violazione di domicilio";
- Art. 633 del C.P. "invasione di terreni ed edifici";
- BUR (Bollettino Ufficiale Regionale) n° 49 del 26 giugno 2012 "disciplina sull'attività di raccolta dei cimeli e dei reperti mobili della grande guerra;
- Art. 5 sexies della legge provinciale n° 26 del 12 giugno 1975 (Provincia autonoma di Bolzano e Alto Adige);
- Legge n° 157 del 23 ottobre 2009;
- Art 5.1 del D.P.R. n° 285/90 (sul ritrovamento dei resti umani);
- Legge n° 22 del 9 marzo 2022.
- Art. 707-bis del C.P. "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli".

5.8 In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'associazione, l'impegno a sostenerne gli scopi ed i principi, come anche gli obblighi del presente Statuto quali:

- a) l'adozione e accettazione di una pratica corretta del metal detecting così come espletata in questo statuto;
- b) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'associazione;
- c) rispettare la legislazione italiana in materia di Beni Culturali, Ambientali e tutte le leggi e regolamenti nazionali e locali che disciplinano direttamente o indirettamente l'attività di Metal Detecting;

5.9 L'associazione, a fronte degli scopi ed obiettivi citati, rigetta, condanna, e non condivide quanto segue:

- a) qualsivoglia atto illecito contro il Patrimonio Ambientale e Culturale dello Stato italiano o di altre Nazioni;
- b) la ricerca archeologica non autorizzata (ricerca ed escavazioni clandestine e/o illegali);
- c) l'utilizzo del metal detector non in conformità a quanto stabilito dalle leggi nazionali, e quando impiegato all'Estero, dalle leggi locali;
- d) qualsiasi forma di attività o comportamento che possa ledere l'associazione METAL FREE ODV, l'attività del Metal Detecting o la categoria dei detectoristi in generale.

5.10 Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione




- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti interni
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

5.11 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.12 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.13 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.14 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione associativa.

Art. 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

6.1. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.2 Tutti i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;




d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;

f) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Art. 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- l'Organo di Controllo (eventuale)
- l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

7.2 A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 8: L'ASSEMBLEA

8.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

8.2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

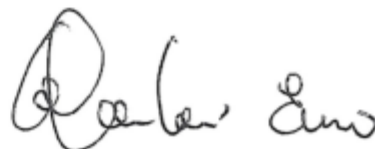
8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.



8.9 Le convocazioni, lo svolgimento e le votazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo possono attuarsi attraverso ausili informatici (online).

8.10 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8.11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8.12 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.13 Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.14 Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

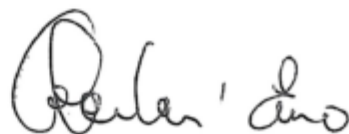
8.15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Tenendo a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.16 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.17 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione sulla devoluzione del suo patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

9.1 Il Consiglio Direttivo governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare; in questa prima riunione propone tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

9.5 La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9.6 Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'Associazione.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9.8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, associazioni ed altri enti;



i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9.10 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

9.11 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) fino al raggiungimento di tale limite, ai consiglieri dimissionari subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto ai sensi del già menzionato articolo 10.

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea Ordinaria.

9.12 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

9.13 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi a maggioranza circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

9.14 In questa ultima ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.

Art. 10: SEGRETARIO E TESORIERE

10.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

10.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.



Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

10.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 11: ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

11.1 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile.

11.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.3 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

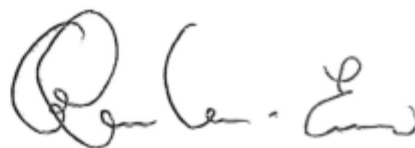
Art. 12: ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

12.1 L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

12.2 L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.3 L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.4 I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 13: LIBRI SOCIALI

13.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

13.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14: OBBLIGHI ASSICURATIVI

14.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli volontari.

14.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15: SCIOGLIMENTO

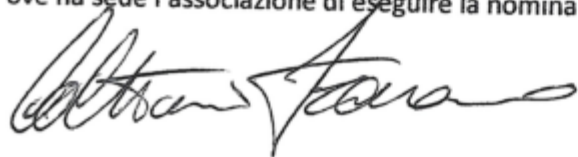
15.1 L'associazione METAL FREE ha durata illimitata ed il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

15.3 Con le stesse regole devono essere nominati gli eventuali liquidatori.

15.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ETS affiliato all'ASI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e L'ASSOCIAZIONE o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.



Art. 16: NORME APPLICABILI

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

17.2 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

17.3 Il presente statuto può essere soggetto di ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria a adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

17.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

17.5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto.

Art. 18: RINVIO

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LOGO1



LOGO2

Antonio Fenu

Antonio Fenu



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato registrato il

23/3/2026

al n.

78

serie

3

Importo di €

effettuato il

BRUFERA

[Signature]

